

Roma chiede i dati dei clienti italiani

Le autorità fiscali della Penisola italiana hanno inoltrato una domanda raggruppata concernente clienti di UBS



Samuele Vorpe

Responsabile del Centro competenze tributarie della SUPSI

Articolo pubblicato sotto forma di intervista il 07.08.2019 sul Corriere del Ticino

La Svizzera si trova nel mirino dei Paesi confinanti che stanno premendo per ottenere le informazioni fiscali detenute da intermediari finanziari al fine di tassare i loro residenti. Come si evince dal Foglio federale del 5 agosto scorso^[1], l'Agenzia delle Entrate ha trasmesso all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) una richiesta di assistenza amministrativa in materia fiscale concernente i clienti di UBS, sospettati di non aver dichiarato i propri conti ed i relativi redditi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2015 e il 31 dicembre 2016.

Si badi bene: questa richiesta non ha nulla a che vedere con la sentenza resa del Tribunale federale del 26 luglio scorso, che ha avuto una forte risonanza mediatica, laddove i giudici federali, seppur con una maggioranza risicata, hanno deciso di sconfessare l'autorità giudiziaria inferiore e concedere l'assistenza amministrativa alla Francia, relativamente ad informazioni di 40'000 clienti di UBS^[2].

La domanda raggruppata italiana non costituisce affatto una novità: questa si basa su un accordo amichevole, siglato il 2 marzo 2017, tra AFC e Ministero dell'Economia e delle Finanze, per rendere operative proprio le domande raggruppate in materia di assistenza amministrativa sulla base dell'art. 27 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Svizzera ed Italia^[3].

Ai sensi dell'art. 2 di questo accordo, la richiesta raggruppata italiana si riferisce ai titolari dei conti di un istituto finanziario svizzero (in questo caso UBS) non identificati nominalmente, ai quali è stata inviata una lettera con avviso di chiusura del conto in assenza di una prova che questo fosse stato dichiarato. L'Agenzia delle Entrate presume che tutti quei clienti,

definiti "recalcitranti", ossia che non abbiano dato seguito a tale lettera o che abbiano provveduto alla chiusura del conto, abbiano violato il diritto tributario italiano; diversamente avrebbero dimostrato agli istituti finanziari di aver rispettato i propri obblighi fiscali.

L'accordo non implica alcun impegno internazionale per la Svizzera, ma si limita ad esplicitare una posizione comune, in merito all'implementazione delle domande raggruppate, tra le due amministrazioni fiscali.

Sia l'accordo sia la richiesta di assistenza amministrativa pubblicata nel Foglio federale che poggia, appunto, su tale accordo, è analoga alla richiesta presentata dai Paesi Bassi il 23 luglio 2015^[4]. Allora, la decisione dell'AFC fu impugnata da clienti olandesi di UBS innanzi al Tribunale amministrativo federale, che bloccò la trasmissione delle informazioni. Contro tale decisione, l'AFC ricorse con successo al Tribunale federale che, come nella recente vicenda con la Francia, le diede ragione^[5].

È, quindi, ragionevole ritenere che al termine di questa faccenda, avvalendosi di tale precedente giurisprudenziale, l'Agenzia delle Entrate alla fine otterrà le informazioni richieste. Il modello comportamentale definito dalla domanda raggruppata italiana (e olandese) si innesta sulla presunzione dell'esistenza di doveri di sorveglianza e verifica in capo agli istituti finanziari relativamente alla conformità fiscale degli averi dei propri clienti. In realtà, non esiste alcun obbligo legislativo di tale tenore. Il cliente di un istituto finanziario che non gli ha inviato alcun tipo di comunicazione non rientrerà in alcun modo nel modello di comportamento, per contro, il cliente di un altro istituto finanziario che ha trasmesso la

[1] FF 2019 4529, in: <https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2019/4529.pdf> (consultato il 09.08.2019).

[2] Sentenza TF n. 2C_653_2018 del 26 luglio 2019, in: https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/Medienmitteilungen/fr/2C_653_2018_Intranet_f_1.pdf (consultato il 09.08.2019).

[3] Agreement between the competent authorities of the Swiss Confederation and Italy on exchange of information through group request, 2 marzo 2017, in: <https://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/CAA-ITALY-SWITZERLAND-GROUP-REQUEST-SIGNED.pdf> (consultato il 09.08.2019).

[4] Per un esame critico, cfr. SAMUELE VORPE, La domanda raggruppata italiana è una fishing expedition?, in: NF n. 4/2017, pp. 105-106; GIOVANNI MOLO/SAMUELE VORPE, Ammissibilità delle domande raggruppate in materia di assistenza amministrativa. Esposizione critica della giurisprudenza del Tribunale federale e delle sue ripercussioni, in particolare sui rapporti tra Svizzera e Italia, in: RtiD I-2017, pp. 575-609, http://www.supsi.ch/fisco/dms/fisco/docs/publicazioni/articoli/RtiD_I-2017_Estratto_Molo_Vorpe.pdf (consultato il 09.08.2019).

[5] Sentenza TF n. 2C_276/2016 del 12 settembre 2016.

POLITICA FISCALE

richiesta di conformità fiscale (tra l'altro non obbligatoria) resterà suo malgrado imbrigliato nella rete lanciata dallo Stato richiedente.

Di conseguenza, è possibile che l'Agenzia delle Entrate in futuro possa trasmettere un'altra richiesta all'AFC riguardante altri istituti finanziari svizzeri che, in passato, hanno inviato delle lettere di conformità fiscale ai propri clienti. La pesca ai contribuenti "recalcitranti" è purtroppo soltanto agli inizi!